

CITTA' DI  
VENEZIA

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese  
Settore Mobilità e Trasporti  
Servizio Sportello Mobilità e Terrestre



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

**Oggetto:** Regolamentazione della sosta lungo la controstrada di via Castellana a Zelarino di fronte ai civici 97/L - 97/M e in via Bosso a Chirignago

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- alla fine del mese di ottobre 2018 si è svolto giusto incontro tra la Municipalità di Chirignago – Zelarino e gli assessorati Lavori Pubblici e Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia nel corso del quale sono state analizzate le problematiche di circolazione di via Bosso e di via Castellana;
- la Municipalità di Chirignago – Zelarino ha richiesto di regolamentare la sosta lungo la via Castellana a Zelarino, di fronte al civico 97/L prevedendo una limitazione oraria della stessa;
- la Municipalità di Chirignago – Zelarino ha richiesto inoltre anche di inibire la sosta lungo via Bosso nel tratto compreso tra via Trieste e via Fratelli Cavanis, tratto sul quale non è prevista la sosta e la sezione stradale non ne consente la regolamentazione;

**Considerato che** la richiesta inoltrata risulta tecnicamente accoglibile e compatibile con le caratteristiche delle viabilità, non essendo al momento prevista alcuna regolamentazione oraria della sosta lungo via Castellana e non essendo esplicitamente inibita la sosta lungo via Bosso;

### Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla Direzione Lavori Pubblici in data 29/10/2018 acquisita con prot. n.8671 del 07/01/2019;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, paragrafo i), capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 3 comma 1 punto 58 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, l'art. 135 comma 12 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, nonché le Direttive Ministeriali del 12/04/1995 "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico";
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";

## ORDINA

### **1 di regolamentare la sosta sulla controstrada di via Castellana nel tratto compreso tra via Maganza e via Carlevaris, secondo le seguenti disposizioni:**

1.1 la sosta sulle aree all'uopo predisposte è consentita per un tempo massimo di 60 minuti da segnalare attraverso l'apposito disco orario;

### **2 di fissare il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo in via Bosso nel tratto compreso tra la rotatoria di via Fratelli Cavanis fino all'intersezione con via Trieste.**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività al momento della posa della segnaletica da parte della Direzione LLPP .

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prevista segnaletica stradale.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, tramite inoltro di apposito verbale riportante la data e l'ora di installazione della segnaletica.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 7 gennaio 2019

IL DIRIGENTE  
arch. Loris Sartori  
(\*atto firmato digitalmente)

(\*)Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.